



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2003

Oggetto: Accordo tra Governo, Regioni ed Autonomie locali per la fissazione di limiti e criteri per le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003 per le Regioni, le Province e i Comuni, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nonché di svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 34, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato " (Legge finanziaria 2003), il quale prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, Regioni ed Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono fissati per le Amministrazioni regionali, le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003;

RILEVATO che il citato comma 11, dell'articolo 34 della legge n. 289/2002 stabilisce che le suddette assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

CONSIDERATO altresì che il citato comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002 prevede che venga definito per le Regioni, per le Autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'ambito applicativo delle disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3 del suddetto articolo 34, concernenti le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche;

RILEVATO che, il 18 febbraio 2003 si è tenuta una prima riunione tecnica sull'argomento, nel corso della quale sono state esposte le valutazioni delle Amministrazioni centrali, rinviando ad un successivo incontro tecnico dell' 8 aprile 2003;

VISTO il documento di osservazioni dell'ANCI del 18 febbraio 2003;

CONSIDERATO che, nel corso del successivo incontro tecnico dell'8 aprile, il rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica ha presentato una prima ipotesi di contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi a seguito del presente accordo e contestualmente, i rappresentanti delle Regioni hanno illustrato il documento, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 13 marzo 2003, contenente alcune osservazioni e proposte di modifiche e che altresì i rappresentanti delle Autonomie locali hanno presentato un documento di proposte emendative;

CONSIDERATO che nel successivo incontro tecnico del 16 aprile u.s. i rappresentanti delle Regioni hanno proposto alcuni emendamenti, accolti dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali e che nella stessa sede è stato esaminato il documento congiunto ANCI, UPI e UNCEM in ordine al quale il rappresentante dell'ANCI ha proposto la riformulazione di alcune parti;

RILEVATO che in data 21 maggio u.s., il Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ha trasmesso una ipotesi di accordo concertata con le altre amministrazioni centrali competenti e che nella riunione tecnica del 30 maggio u.s. sono state demandate alla sede politica, le valutazioni in ordine ad ulteriori proposte di modifiche delle Regioni e degli Enti locali, al testo presentato dalle Amministrazioni centrali in data 21 maggio u.s.;

CONSIDERATO altresì che, nella seduta di questa Conferenza Unificata del 12 giugno u.s., i Presidenti delle Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole sul testo dell'accordo con la presentazione di alcuni emendamenti consegnati in seduta (All. A) e che il Presidente dell'ANCI, nell'esprimere assenso favorevole all'accordo, ha presentato un documento contenente la richiesta che le Unioni dei Comuni non debbano essere assoggettate al blocco delle assunzioni di cui all'articolo 34 (All. B);

RILEVATO che, nella medesima seduta del 12 giugno u.s., il Presidente dell'UPI, nell'esprimere il proprio assenso all'accordo ha sottolineato, in un documento consegnato in seduta (All. C), la necessità di prevedere una disposizione apposita che, a fronte di contingenti esigenze di funzionalità di alcune Province interessate al trasferimento di personale in materia di opere pubbliche, consenta una deroga nell'ipotesi di trasferimento di funzioni;

RILEVATO che l'esame dell'argomento è stato rinviato alla seduta odierna, nel corso della quale, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo con l'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato nella seduta di questa Conferenza del 12 giugno 2003 (All. A);

CONSIDERATO altresì che il rappresentante dell'ANCI ha evidenziato l'esigenza di un accoglimento delle modifiche di cui al documento consegnato nella seduta odierna (All. B), esprimendo altresì la contrarietà delle autonomie al blocco delle assunzioni per le procedure già in corso e che il Presidente dell'UPI, ha confermato la proposta emendativa contenuta nel documento consegnato nella citata seduta della Conferenza del 12 giugno (All. C);

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministro per la funzione pubblica ha dichiarato di accogliere gli emendamenti avanzati dalle Regioni, ad eccezione dell'emendamento relativo al punto 3) di cui all'allegato A), relativo alle procedure in corso;

RILEVATO altresì che il rappresentante del Ministro per la funzione pubblica in ordine alla richiesta di esclusione delle IPAB ha dichiarato che le medesime non sono destinatarie della disposizione in questione e che ciò sarà chiarito con una specifica circolare;

RILEVATO che il rappresentante del Ministro per la funzione pubblica ha altresì dichiarato di condividere la proposta emendativa presentata dall'UPI nei termini di cui al documento allegato sub C e che non ha ritenuto di accogliere la proposta dell'ANCI di esclusione delle Unioni dei Comuni dall'ambito applicativo dell'articolo 34, comma 11;

RILEVATE le valutazioni critiche espresse dalle Regioni e dalle Autonomie e comunque acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza il relativo assenso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

Sancisce il seguente accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei termini sottoindicati :

1. L'articolo 34, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza Unificata, siano fissati i criteri ed i limiti in materia di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003 per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il citato comma 11, dell'articolo 34 della legge n. 289/2002 stabilisce che le su indicate assunzioni devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese per il personale sulle entrate correnti;

2. Le Regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34, commi, 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del medesimo articolo 34. Le Regioni determinano, altresì, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima Regione in armonia con quanto previsto dal presente accordo. Qualora nel corso dell'anno 2003 si procedesse ad ulteriori passaggi di personale dallo Stato alle Regioni, le stesse potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari.

3. Per l'anno 2003, le Regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quanto stabilito dal comma 1, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002. Ogni Regione,

nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 449/97, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Le Regioni determinano, altresì, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente accordo.

4. Le amministrazioni statali, per quanto di competenza e quelle regionali possono autorizzare, in applicazione dell'articolo 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale e operanti nella singola regione, tenendo conto prioritariamente delle risorse umane necessarie ad erogare le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA), fermo restando il numero complessivo dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002 in tutte le strutture sanitarie della Regione, nonchè i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni, in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001.

5. Le Regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di quanto previsto dal precedente punto 4, possono autorizzare, per l'anno 2003, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva regione, ad assumere personale a tempo indeterminato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001. Ogni regione nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 449/97, può procedere autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della medesima regione, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.

6. I Comuni e le Province procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi, 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono esclusi dai suddetti adempimenti gli enti terremotati e quelli colpiti da calamità naturali, gli enti in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le unioni di Comuni e le Comunità montane.

7. Le Regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti per i quali sussistano provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza da terremoti o calamità naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall'articolo 34, comma 11 della legge finanziaria.

8. I Comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 10.000 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, possono fare riferimento al rapporto dipendenti-popolazione della fascia demografica di appartenenza di cui all'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, anziché ai criteri ed ai limiti di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9. Le Province appartenenti alla fascia demografica fino a 299.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, possono fare riferimento al rapporto dipendenti-popolazione della fascia demografica di cui all'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25

febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, anziché ai criteri ed ai limiti di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. Gli enti istituiti nel corso del quadriennio 1999-2002 possono provvedere alla rideterminazione definitiva della dotazione organica sulla base dei posti in organico complessivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

11. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'articolo 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni ai comuni ed alle province. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del medesimo articolo 34.

12. Qualora la provvisoria individuazione delle dotazioni organiche come determinate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 risultasse numericamente superiore a quella di cui al comma 2 del citato articolo 34, i comuni e le province possono rideterminare definitivamente gli organici prendendo come riferimento le dotazioni provvisoriamente individuate al 31 dicembre 2002.

13. Per l'anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni comunali, ai sensi del comma 11 del citato articolo 34, le classi demografiche sono le seguenti:

- oltre 65.000 abitanti;
- da 10.001 a 65.000 abitanti;
- fino a 10.000 abitanti.

14. I Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002. Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.

15. I Comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002, delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:

a) classe demografica

enti con popolazione fino a	14.999 abitanti	parametro 1,15
enti con popolazione da	15.000 a 24.999 abitanti	parametro 1,05
enti con popolazione da	25.000 a 49.999 abitanti	parametro 1,00
enti con popolazione da	50.000 a 65.000 abitanti	parametro 0,80

b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000

Inferiore o uguale al 30%	parametro 1,15
Superiore al 30%	parametro 0,85

c) tipologia di servizi

Servizi sociali , scolastici ed assistenziali	parametro 1,20
Servizi tecnici ed ambientali	parametro 1,10
Servizi amministrativi, contabili e di vigilanza	parametro 1,00
Servizi culturali e sportivi	parametro 0,90
Altri servizi	parametro 0,70

Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2003 è consentito agli enti l'arrotondamento per eccesso.

16. I Comuni con popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002, delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2002, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.

17. I Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti nel punto 14, sono esclusi dai limiti di cui al precedente punto 15.

18. Ai Comuni il cui *turn over* relativo all'anno 2002 sia pari a zero o ad una unità è consentita comunque l'assunzione di una unità.

19. Per l'anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali, ai sensi del comma 11 del citato articolo 34, le classi demografiche sono le seguenti:

- oltre 2.000.000 abitanti;
- da 300.000 a 2.000.000 abitanti;
- fino a 299.999 abitanti.

20. Le Province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002 ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002.

Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.

21. Le Province con popolazione fino ai 2.000.000 di abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002, delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:

a) classe demografica

enti con popolazione fino a	299.999 abitanti	parametro 1,15
enti con popolazione da 300.000 a	499.999 abitanti	parametro 1,05
enti con popolazione da 500.000 a	999.999 abitanti	parametro 1.00
enti con popolazione da 1.000.000 a	2.000.000 abitanti	parametro 0.80

b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000

Inferiore o uguale al 24%	parametro 1,15
Superiore al 24%	parametro 0,85

c) tipologia di servizi

Servizi istruzione, formazione e lavoro	parametro 1,20
Servizi tecnici ed ambientali	parametro 1,15
Servizi di vigilanza	parametro 1,10
Servizi culturali e sportivi	parametro 0,85
Servizi amministrativi e contabili	parametro 0,90
Altri servizi	parametro 0,80

Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2003 è consentito alle Province l'arrotondamento per eccesso.

22. Le Province con popolazione da 300.000 a 2.000.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal 4° periodo del comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289/2002, delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2002, anche se dal calcolo di cui al punto 20 dovessero risultare percentuali superiori.

23. Le Province con popolazione fino a 299.999 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti nel punto 20, sono escluse dai limiti di cui al precedente punto 21.

Alle Province il cui *turn over* relativo all'anno 2002 sia pari a zero o ad una unità, è consentita comunque l'assunzione di una unità.

24. Le unioni di Comuni e le Comunità montane, per l'anno 2003, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002. Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da

assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.

25. Le unioni di Comuni istituite nel corso dell'anno 2002 possono assumere nel limite delle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

26. In relazione a quanto previsto dall'articolo 95, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni del presente accordo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI ACCORDO DELLA CONFERENZA
UNIFICATA SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 34 COMMA 11
DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003**

Punto 4) Odg. Conferenza Unificata

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni in relazione allo schema di Accordo per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 34 comma 11 della Legge Finanziaria formula i seguenti emendamenti ritenuti vincolanti, ed in particolare quello di cui al punto 3 dello schema, ai fini dell'assenso all'Accordo.

Emendamento al punto 2 dell'accordo:

alla fine del periodo inserire la seguente frase:

"Qualora nel corso dell'anno 2003 si procedesse ad ulteriori passaggi di personale dallo Stato alle Regioni, le stesse potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari".

Emendamento al punto 3 dell'accordo:

all'inizio del comma inserire la seguente frase:

" Fatte salve le assunzioni conseguenti a procedure già attivate o in corso per l'anno 2002 e precedenti,".

Emendamento al punto 5 dell'accordo:

Sostituire le parole "entro il limite del 50% complessivo delle cessazioni del personale appartenente al ruolo sanitario dei medesimi enti" con:

"entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 34 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289".

inserire alle parole "entro i limiti dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001" le parole "***e comunque*** entro i limiti dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001"

↓ delle risorse finanziarie previste

Emendamento al punto 6 dell'accordo :

Dopo il punto 6 dell'Accordo inserire un punto 6 bis del seguente tenore:

“Le Regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti per i quali sussistano provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall'articolo 34, comma 11 della Legge Finanziaria.”


Inserire un punto 24 bis alla schema di accordo :

“In relazione a quanto previsto dall'articolo 95 comma 2 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome.”

Si evidenzia, inoltre l'esigenza di prevedere esplicitamente:

- **un'apposita norma che chiarisca l'esclusione delle Ipab dall'ambito applicativo dell'accordo;**

Roma, 12 giugno 2003



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

CONFERENZA UNIFICATA

19 giugno 2003

Punto 3) all'ordine del giorno

SCHEMA DI ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA FISSAZIONE DI LIMITI E CRITERI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELL'ANNO 2003 PER LE REGIONI, LE PROVINCE E I COMUNI, PER GLI ALTRI ENTI LOCALI E PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 11, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289

L'ANCI pur esprimendo parere favorevole in merito all'impianto generale dell'ipotesi di accordo attuativo delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 11 della legge finanziaria 2003, è dell'avviso che le Unioni dei Comuni non debbano essere soggette al blocco delle assunzioni ai sensi dell'art. 34.

La motivazione a quanto suddetto, nasce dal fatto che le Unioni di Comuni sono Enti di recente istituzione e oltretutto non soggette alle disposizioni del patto di stabilità per l'anno 2002. Non è infatti coerente condizionare le assunzioni da parte dell'Ente "Unione" ad un turn-over dell'anno 2002, in quanto risulta del tutto evidente che le Unioni di Comuni non hanno ancora proceduto alla realizzazione di una dotazione organica completamente autonoma da quella dei Comuni aderenti e dunque, le cessazioni di servizio in questi enti sono del tutto inesistenti.

Dunque l'applicazione delle suddette prescrizioni risulterebbe del tutto illogica, rendendo vani gli sforzi che l'ANCI ed il Ministero dell'Interno hanno perseguito fino ad oggi per incentivare e sostenere il nascere delle Unioni di Comuni che costituiscono oramai una realtà consolidata nel mondo delle Autonomie locali.

Emendamenti:

1. le unioni di comuni non sono sottoposti ai vincoli di cui all'art. 34 comma 11.
2. se viene accolto l'emendamento richiesto dalle regioni relativo al punto 3 dell'accordo che inserisce la seguente frase: *"fatte salve le assunzioni conseguenti a procedure già attivate o in corso per l'anno 2002 e precedenti"*. L'ANCI chiede che lo stesso venga esteso anche ai Comuni.



UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

00186 Roma - Piazza Cardelli, 4
Telef. 066840341 - Fax 066873720
e-mail: upiroma@tin.it

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.n. 325

Roma, 5 giugno 2003

GIORGIO RIONDINO

Conferenza Stato Città Autonomie locali

RICCARDO CARPINO

Conferenza Stato-Regioni e Unificata

ROMA

In riferimento alla bozza di accordo ex art. 34, co.11, l.n.289/02, da sancire in sede di Conferenza Unificata, sottoposto alla nostra attenzione in sede tecnica in data 30 maggio scorso, si comunica che questa Unione esprime parere positivo.

L'UPI sottolinea comunque la necessità che, a fronte di contingenti esigenze di funzionalità di alcune province interessate dal trasferimento di personale in materia di opere pubbliche, venga aggiunto un ulteriore paragrafo all'accordo di cui sopra, il cui testo si riporta:

Fermo restando quanto previsto dal terzultimo periodo del comma 11 dell'art.34 - con cui si consentono, in ogni caso, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale -, è consentita in deroga alle disposizione del presente accordo, e solo in caso di trasferimento di funzioni e competenze corredato da assegnazione di personale, così come previsto da dpcm, ma le cui procedure di mobilità non sono mai state attivate, l'assunzione di un numero di unità pari a quello definito dal dpcm stesso.

Cordiali saluti.

f.to (Dott. Piero Antonelli)